

Alla base della circolare n. 4064/2018, i frequenti episodi in impianti di trattamento

# Stoccaggio di rifiuti le misure antincendio

di **Luciano Butti**,  
B&P Avvocati

Molte le indicazioni opportune su precauzioni da adottare, ubicazione e organizzazione delle unità, ma non mancano alcuni nuovi vincoli, ad esempio in merito ai tempi massimi di stoccaggio provvisorio dei quali non è chiara la base legale

La recente circolare del ministero dell'Ambiente 15 marzo 2018, n. 0004064 muove da una premessa in fatto: tutto il territorio nazionale è stato recentemente interessato da **diffusi e frequenti episodi di incendi** - di varia gravità - **in impianti di trattamento di rifiuti**. Questi impianti, come è noto, possono essere eserciti sulla base di provvedimenti abilitativi di diversa natura che, tipicamente, è l'autorizzazione integrata ambientale, attraverso la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero, per la sola operazione di recupero, la procedura semplificata di cui all'art. 216, D.Lgs. n. 152/2006.

L'eterogeneità degli strumenti autorizzativi può comportare una **disomogenea applicazione, da parte dei gestori degli impianti**, delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali per una gestione ottimale e in sicurezza degli impianti ove vengono effettuati stoccaggi di rifiuti. Sulla base di questa complessiva consapevolezza, si è sviluppato un confronto tecnico fra il ministero dell'Ambiente, il dipartimento dei Vigili del fuoco, le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali maggiormente interessate. In esito a questo confronto sono emerse le linee gui-

da delle quali si dà conto nella circolare.

## Le risorse finanziarie

Un primo aspetto di merito sul quale la circolare interviene riguarda le risorse finanziarie. L'art. 3 dispone così, in primo luogo, che le garanzie finanziarie prestate dal richiedente nell'ambito della procedura di rilascio dell'**autorizzazione integrata ambientale** siano commisurate, oltre che alla capacità autorizzata e alle tipologie dei rifiuti stoccati (pericolosi e non pericolosi), anche allo **specifico rischio di incendio** correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati. Ma il punto più rilevante è, forse, il secondo, laddove il Ministero invita regioni ed enti locali a **estendere l'obbligo** di prestazione di idonee garanzie finanziarie anche **agli impianti che operano in procedura semplificata**; ciò, peraltro, dovrebbe avvenire sulla base di una legge regionale o quanto meno di una idonea e specifica motivazione, da definire caso per caso.

## Le misure da intraprendere

L'art. 4 si occupa invece delle precauzioni da adottare **all'insorgere di un incendio** nell'ambito di un impianto. A questo accadimento dovranno seguire tutte le oppor-

tune azioni previste nel piano di gestione dell'emergenza, anche in conseguenza dei possibili rischi di natura chimico-biologica. Il medesimo articolo dettaglia peraltro anche **le azioni preventive degli incendi**, che dovranno comprendere:

- l'ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell'ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
- l'adeguata formazione del personale che opera negli impianti;
- l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
- l'adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.

Particolare importanza viene attribuita, nel documento ministeriale, alla scelta di **differenziare le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee**, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti. Mentre, quindi, i **rifiuti liquidi** devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, i **rifiuti di natura solida** possono essere stoccati anche in cumuli di altezza variabile. Un'adeguata ventilazione degli ambienti è, inoltre, necessaria, tra l'altro per evitare eventuali fenomeni di autocombustione.

### **Concessioni, dislocazione e altre novità**

L'art. 5 si occupa dei provvedimenti di autorizzazione. Premesso che come ricordato nell'art. 4 - tutte le prescrizioni gestionali contenute nella circolare in commento possono essere inserite sotto forma di prescrizioni gestionali da richiamare negli atti autorizzativi o nelle autocertificazioni per l'inizio di attività», l'art. 5 ricorda in primo luogo che - come è del resto ovvio - **spetta all'autorità competente la valutazione delle prescrizioni più appro-**

**priate da inserire** negli atti autorizzativi di competenza.

Determinante, peraltro, è il fatto che gli impianti che effettuano gestione di rifiuti non siano ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, dovendosi, invece, **privilegiare «zone per insediamenti industriali ed artigianali, zone industriali o di servizi dismesse** in accordo ai requisiti di compatibilità ambientale e in base alla disponibilità di un'adeguata rete viaria». All'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti vanno poi previste le seguenti **“aree distinte”**:



*L'eterogeneità degli strumenti autorizzativi può comportare una disomogenea applicazione delle modalità operative e delle buone pratiche comportamentali*

- area dotata di una struttura a uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti (con l'indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea);
- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta;
- area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);

- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza e impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido e, in generale, di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;

**“ All’incendio dovranno seguire tutte le opportune azioni previste nel piano di gestione dell’emergenza, anche in conseguenza dei possibili rischi di natura chimico-biologica**

- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera interna di protezione ambientale.

È, inoltre, considerato opportuno che in o-

gni impianto sia presente anche un'**area d'emergenza**. Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere **impermeabilizzate** e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Più in generale le aree di stoccaggio devono essere opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne. Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

Ancora, i serbatoi per rifiuti liquidi devono, inoltre, essere provvisti di un **bacino di contenimento** con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

**In fase di progettazione, e di successivo esercizio, in tutti gli impianti che gestiscono rifiuti devono essere previsti:**

- impianto o dispositivi antincendio conformi alle norme vigenti in materia;
- impianto di videosorveglianza, possibilmente con presidio h24;
- sistemi di rilevazione e allarme;
- impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
- impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori, prevenzione e lotta antincendio;
- impianto elettrico antideflagrante (laddove necessario) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, contenitori auto compatanti eccetera), realizzato in conformità alle norme vigenti;
- sistemi di convogliamento delle acque

- meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
  - impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
  - riscaldamento del locale a uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
  - allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (ad esempio sistemi di telefonia mobile);
  - impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

### Le modalità di gestione degli impianti

L'art. 6 disciplina le modalità di gestione degli impianti in questione. In particolare, si prevede, in primo luogo, che, in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto sia affidata a un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall'art. 13, comma 1, decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

In particolare, il direttore tecnico deve, tra l'altro, occuparsi:

- della verificata di accettabilità dei rifiuti prima della ricezione (anche con riferimento alla "capacità autorizzata");
- della gestione dei codici cer, dei formulari di identificazione o delle schede sintesi (comprese le comunicazioni alla provincia in caso di irregolarità) e dei regi-

stri di carico e scarico;

- della movimentazione e dello stoccaggio in sicurezza dei rifiuti;
- delle necessarie **certificazioni analitiche**, le quali – quando necessarie - devono essere eseguite «per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono **continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale**».

In caso di **sversamenti accidentali** la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, sempre sotto la responsabilità del direttore tecnico, il quale deve, inoltre, effettuare - almeno semestralmente - la pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche e deve garantire che non vengano effettuate **miscelazioni** diverse da quelle espressamente previste dalla legge e autorizzate (trattandosi, peraltro, di impianti di solo stoccaggio viene espressamente vietata la miscelazione di rifiuti aventi natura, stato fisico e/o CER diversi).

**Qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli**, il direttore tecnico deve curare che:

- le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità;
- i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non siano sovrapposti per più di tre piani e siano stoccati prevedendo appositi corridoi d'ispezione;
- gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.

Sempre sotto la responsabilità del direttore tecnico, la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto deve seguire opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri e, in particolare:

- i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti

a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;

- i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;
- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.

### Le tempistiche di stoccaggio

Con una **disposizione che, presumibilmente, genererà diverse discussioni**, la parte finale del sottopunto 6.1 si occupa poi in dettaglio delle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti, disponendo che:

**Qualora si verificano sversamenti accidentali, la pulizia delle parti interessate deve essere eseguita immediatamente, sempre sotto la responsabilità del direttore tecnico**

- i **rifiuti non pericolosi** sui quali viene operata la **messa in riserva (R13)** devono essere destinati a **impianti di recupero di terzi entro massimo sei mesi dalla data di accettazione** degli stessi nell'impianto;
- i **rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15)** devono essere avviati alle successive **operazioni di smaltimento entro massimo dodici mesi dalla data di accettazione** degli stessi nell'impianto;
- i **rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti** a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi a impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero o smaltimento (finali). Per "impianto strettamente collegato" si in-

tende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

Nella parte finale dell'art. 4 si offre una motivazione per questi nuovi obblighi, ricordando come **uno stoccaggio "procrastinabile all'infinito" presenti rischi** di:

- abbandono del cumulo rifiuti per aumento nel tempo dei costi di smaltimento non coperti dagli introiti del primo ritiro;
- aumento della possibilità che si innescino reazioni che modifichino la natura del rifiuto, del suo pericolo intrinseco o che intacchino l'integrità del contenitore.

Benché queste considerazioni siano ragionevoli e opportune, va osservato come i precisi vincoli così introdotti ai tempi di stoccaggio negli impianti di deposito preliminare e di messa in riserva non sembrano supportati da idonea base legale. **Il provvedimento in esame non è, infatti, che una circolare, come tale inidoneo a introdurre nuovi precisi obblighi, in difformità o in aggiunta rispetto a quelli che derivano da leggi e regolamenti.** Una cosa è, infatti, dare indicazioni tecniche e operative sulle modalità di stoccaggio o gestione dei rifiuti (ciò che è legittimo anche da parte di una circolare), altra cosa è introdurre precisi e apparentemente inderogabili vincoli di durata dello stoccaggio (ciò che richiederebbe una diversa base legale).

### Le attività di controllo ispettivo

L'art. 7, infine, si occupa delle attività di controllo ispettivo che devono essere effettuate da personale adeguatamente formato, auspicabilmente organizzato in squadre in grado di adempiere al maggior numero di attività richieste nel caso specifico, e coordinando i diversi soggetti che detengono le competenze istituzionali per queste attività.